

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 21/05/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di avere stipulato con l'intermediario, l'8 maggio 2015, un contratto di finanziamento per un importo pari a euro 27.600,00, da rimborsare in 120 rate di euro 230,00 ciascuna, e di averlo estinto nel luglio 2019 (in corrispondenza della rata n. 49), anticipatamente rispetto alla scadenza convenuta.

Dopo avere invano esperito il reclamo, il ricorrente si è rivolto all'ABF per chiedere l'equo rimborso degli oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti ex art. 125-sexies TUB, per l'importo complessivo di euro 2.737,60 (di cui euro 2.427,33 a titolo di commissioni del finanziatore ed euro 310,27 a titolo di commissioni di distribuzione) oltre interessi e spese legali, quantificate in euro 321,00.

Resiste l'intermediario, eccependo: (i) l'intervenuta sottoscrizione della quietanza liberatoria da parte del cliente; (ii) che il contratto distingue chiaramente gli oneri *up front* da quelli *recurring* e che i primi non sono rimborsabili, non trovando applicazione, al caso in esame, i principi affermati nella sentenza *Lexitor*.

DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

2. Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione sollevata dall'intermediario in merito all'efficacia preclusiva derivante dalla sottoscrizione della quietanza liberatoria da parte del ricorrente. Secondo l'orientamento consolidato di codesto Arbitro (cfr. Coll. Coord., 8827/2017; sulla cui scia Coll. Roma, 1755/2021), all'atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Ciò è tanto più vero quando – come nel caso di specie – dal tenore delle dichiarazioni contenute nell'atto non può ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di una piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell'atto di quietanza una rinuncia – secondo il richiamato orientamento dell'ABF – sarebbe necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal cliente, risolvendosi in mere formule di stile, non sono idonee a soddisfare tali requisiti.

3. Tanto premesso, va osservato che la controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso, da parte dell'intermediario, dell'importo relativo alla quota non maturata degli oneri finanziari e accessori, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio osserva, innanzitutto, che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: (i) il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione; (ii) resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili; (iii) l'inammissibilità di cui si è detto *sub (ii)* deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile; (iv) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro, peraltro, impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui*

sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento, con la richiamata decisione n. 26525 del 2019, ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, secondo il Collegio di coordinamento, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, restando *“ogni valutazione al riguardo”* rimessa *“ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che: (i), nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento: per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020; (ii) secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB: per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

In relazione alle imposte e alle tasse, trattandosi di un obbligo imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, TUB

5. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la richiamata decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- in relazione tanto ai costi *recurring*, quanto ai costi *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

7. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Collegio rileva che, in conformità con l'orientamento dell'ABF, le commissioni a favore del finanziatore e le commissioni di distribuzione devono reputarsi *recurring* e vanno rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* (cfr. Coll. Roma., dec. n. 9478/2020). Le richieste del ricorrente devono allora trovare accoglimento, nei limiti della domanda, secondo il calcolo indicato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	4,90%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,47%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione finanziarie (<i>recurring</i>)	€ 5.064,80	€ 2.996,67	€ 1.897,84	○	€ 569,35	€ 2.427,32
○	commissioni di distribuzione (<i>recurring</i>)	€ 828,00	€ 489,90	€ 310,26	○		€ 489,90
○	invio comun. periodiche ...	€ 22,00	€ 13,02	€ 8,24	⊗	€ 13,02	€ 0,00
⊗	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti € 2.917,22

In virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, al ricorrente andrà restituito il minor importo richiesto, pari a euro 2.737,00.

8. Deve essere respinta, infine, la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato che l'orientamento consolidato dell'ABF in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista (Coll. Coord., 6147/16).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.737,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA